

Il Tachigrafo digitale quale innovativo strumento nei controlli di polizia economica finanziaria

di Andrea Girella*
e Michele Benincaso**

(seconda parte)

1.5 Le convenzioni stipulate con gli organi di controllo

A seguito delle disposizioni impartite dall'art. 7, comma 1 del D.M. del 23 giugno 2005, che individua le Autorità di controllo cui debbono essere rilasciate le carte tachigrafiche e stabilito che le Camere di commercio possono stipulare convenzioni per il rilascio delle carte di controllo con gli Uffici Territoriali di Governo e con le Amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ha stipulato delle convenzioni a tempo indeterminato con le Forze dell'Ordine, tra cui la Guardia di Finanza, in data 12 settembre 2007.

1.6 I controlli di polizia economico-finanziaria

La legge individua i soggetti che possono compiere i controlli e gli accertamenti in materia di periodi di guida dei conducenti, dispositivi di controllo e fogli di registrazione, distinguendo tra controlli su strada e presso le aziende. Competenti ad effettuare i controlli su strada sono gli organi di polizia stradale come individuati in base all'art. 12 del Codice della Strada, presso le imprese, invece gli uffici del Ministero del lavoro e le CCIAA e chi ha stipulato con questi ultimi appositi protocolli d'intesa. Il tachigrafo digitale richiede – però – nuovi metodi di controllo per gli addetti al servizio di polizia stradale, che devono necessariamente utilizzare una speciale carta (carta di controllo¹) per avere accesso a tutti i dati contenuti nell'apparecchio o nella carta del conducente. Tuttavia, anche se non si dispone della carta di controllo, può essere ugualmente compiuto² un efficace controllo dello strumento e dell'attività di guida del conducente:

- verificare efficienza del dispositivo, integrità dei sigilli, presenza della targhetta di montaggio;
 - chiedere la stampa dell'attività del veicolo nelle ultime 24 ore ed esaminare i risultati (in particolare che l'orario registrato sia sincronizzato con l'ora in cui avviene il controllo, che siano rispettati i periodi di guida e siano state effettuate le prescritte interruzioni, gli eccessi di velocità registrati);
 - controllare sulla carta di circolazione che i pneumatici montati siano quelli indicati sulla targhetta, o di tipo equivalente, altrimenti è ipotizzabile un'alterazione;
 - esaminare i fogli di registrazione o le stampe relative ai giorni precedenti per controllare il rispetto dei tempi di guida, dei periodi di riposo giornaliero e settimanale.
- Come già detto, attraverso una Download-Key è possibile scaricare i dati dall'apparecchio copiando tutto o in parte quanto contenuto nella memoria dell'apparecchio stesso o della carta del conducente su supporti digitali esterni. Tale operazione è consentita anche in assenza di violazioni accertate al momento del controllo, con la cautela dell'utilizzo di tali informazioni secondo le regole generali del codice della riservatezza personale e solo per finalità di controllo. Di tale attività e scopo va dato atto nei verbali da redigere.

1.6.1. Controlli di polizia stradale

Dai controlli su strada si possono ricavare, fra le tante, le seguenti informazioni utili alle finalità specifiche del Corpo:

- periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, i fogli di registrazione dei giorni precedenti che devono trovarsi a bordo del veicolo e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo;
- gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo;

- l'ultimo periodo di riposo settimanale.

Le disposizioni sanzionatorie in materia di violazione della disciplina sui periodi di guida e di riposo sono contenute negli artt. 174 e 178 del Codice della Strada e prevedono sanzioni amministrative pecuniarie a carico del conducente e la decurtazione di punti dalla patente di guida; le violazioni alle disposizioni in materia di orario di lavoro sono, invece, contenute nel D. Lgs. n. 234/2007. Sanzioni amministrative pecuniarie sono previste, altresì, anche nei confronti dell'impresa da cui dipende, obbligata comunque in solido per le violazioni di cui sopra. Va precisato come l'organo di polizia che ha accertato le violazioni circa la disciplina dei periodi di guida e di riposo deve intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo³.

1.6.2. I controlli di polizia economica finanziaria

Ferme restanti le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sul lavoro (cd. ispezioni) facenti capo al Ministero del Lavoro e gli accordi stipulati con il Corpo della Guardia di Finanza sulla specifica materia, il potere di accesso (art. 8, co. 2, DPR n. 520/55 - art. 3 D.L. n. 463/83, conv. in L. n. 638/83) ai locali aziendali, per l'acquisizione di notizie e informazioni (art. 4 L. n. 628/61, circa la sussistenza dei rapporti di lavoro, alle restrizioni, agli adempimenti contributivi e all'erogazione delle prestazioni) ovvero disamina dei libri paga/matricola (oggi sostituiti dal Libro Unico) oltre ogni altra documentazione contabile pertinente (con gli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni), in base all'art. 8 della Legge n. 727/78 [v.] sono accordate specifiche competenze in materia [di orario di lavoro] al personale con funzioni ispettive degli uffici provinciali del lavoro e forze di polizia che svolgono controlli con le medesime finalità, cui compete la facoltà di richiedere l'esibizione dei fogli di registrazione relativi ai viaggi effettuati nell'anno precedente (che devono essere conservati dal datore di lavoro) per poterne controllare la regolare tenuta e verificare il rispetto delle disposizioni in materia (periodo di guida e riposo, contributi previdenziali, ecc.). Si effettuano, inoltre, controlli nei locali delle imprese⁴ quando si sono constatate su strada gravi infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 (vds. par. 1.1). Pur riconoscendo l'importanza delle differenze esistenti tra i vari contratti collettivi circa l'orario **normale** di lavoro, è previsto che sia sanzionata la violazione delle disposizioni relative alla durata normale, in quanto il recupero delle energie psico-fisiche spese dal lavoratore è garantito da precisi limiti di durata della prestazione e da apposti periodi di riposo nell'arco della giornata e della settimana. Inoltre, in presenza delle condizioni di legge può essere pronunciato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia (art. 5 L. 123/2007 e circ. Min. Lav. 28 settembre 2006 n. 29, 22 agosto 2007 con prot. 25/1/10797, 14 settembre 2007 n. 24. Nel dettaglio, il provvedimento può essere disposto qualora si riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; ovvero, in caso di violazioni delle disposizioni in materia di ORARIO di lavoro e RIPOSO giornaliero e settimanale). Oltre quanto già evidenziato in tema di documentazione di dati scaricati dal tachigrafo, il datore di lavoro deve conservare e aggiornare, fra gli altri, il libro matricola e il libro paga (art. 134 R.D. n. 1422/24, oggi sostituito dal Libro Unico, D.L. n. 112/08), tenuti

con modalità tali da assicurare le registrazioni obbligatorie, sul luogo di lavoro o altri (es. consulente del lavoro) idonei a permettere la presentazione agli organi ispettivi. L'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture (o da altra documentazione) è, fra le altre, punita con la cd 'maxisanzione per lavoro sommerso' (art. 3, commi 3-4-5-, D.L. n. 12/2002 conv. nella Legge n. 73/2003, e Circ. Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 29 e 4 luglio 2007 n. 8906), cui può aggiungersi l'omesso versamento dei corrispondenti contributi previdenziali (art. 2 D.L. n. 463/83, conv. nella Legge n. 638/83 - art. 116, comma 19, Legge n. 388/2000, che prevede la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032 euro), ovvero l'omissione/inesattezza nelle registrazioni della retribuzione (art. 5 Legge n. 4/53 sulla busta paga, con una sanzione amministrativa, salvo il fatto non costituisca più grave reato).

Le principali sanzioni amministrative in tema di violazioni all'orario di lavoro riguardano:

- a) commesse dal conducente o dall'autotrasportatore autonomo:
 - mancato rispetto dei tempi minimi di pausa di lavoro;
 - superamento dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
 - inosservanza dei periodi di riposo degli apprendisti;
- b) datore di lavoro o titolare dell'impresa di autotrasporto:
 - omissione dell'obbligo di informare il lavoratore sulle disposizioni vigenti (normative e di contrattazione nazionale), sul regolamento interno dell'impresa, in tema di orario di lavoro;
 - omissioni nelle registrazioni dell'orario di lavoro (mancata istituzione del registro, omessa esibizione agli organi di vigilanza, omessa/incompleta/inesatta registrazione dei dati).

1.7 Conclusioni

Da quanto finora brevemente esposto emerge come le pattuglie che effettuano un controllo su strada (sia esso dovuto ad un servizio di controllo del territorio, servizio di pubblica utilità 117, controllo a posteriori o altro) nei confronti di un veicolo commerciale obbligato al cronotachigrafo digitale può:

- effettuare il 'classico' controllo di polizia stradale per l'eventuale contestazione di violazioni al Codice della Strada;
- ricavare informazioni utili agli obiettivi e alle investigazioni di polizia economico-finanziaria con il controllo più accurato di uno strumento che contiene una considerevole serie di dati relativi al conducente ovvero ad un'azienda. La consapevolezza dell'esistenza di tali ultimi dati, la loro qualità e la modalità d'extrapolazione consente indubbi sviluppi info-investigativi tesi all'accertamento della veridicità dell'andamento aziendale di un'impresa commerciale di trasporto e della sua contabilità interna oltre che informazioni che una forza di polizia quale la Guardia di Finanza può impiegare nei suoi variegati settori d'intervento. ■

**Maggiore Guardia di Finanza
in servizio presso il*

Centro Addestramento di Specializzazione

***Maresciallo Aiutante Guardia di Finanza
in servizio presso la Compagnia di Prato*